

Prot. n.197/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 13 Aprile 2012

Oggetto: **Istruzioni dall'Agenzia delle Entrate per i casi di reclamo -**

***La circolare 9 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il nuovo procedimento è necessario anche per i ruoli e i ricorsi contro il silenzio-rifiuto***

Informiamo le imprese associate che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 sul neointrodotto procedimento di reclamo (per i provvedimenti notificati dall'1 aprile 2012 emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro), ha chiarito vari aspetti applicativi del nuovo procedimento.

Ai fini di delineare la decorrenza del nuovo istituto, occorre fare riferimento alla data in cui il plico dell'Agenzia delle Entrate è stato ricevuto dal contribuente. Rientrano nel reclamo tutti gli atti riconducibili all'Agenzia delle Entrate, quindi gli accertamenti ma anche i ruoli e gli avvisi di liquidazione, nonostante di esiguo valore e difficilmente oggetto di mediazione, così come le cartelle impugnate sulla base dell'omessa notifica dell'atto di accertamento. In merito alla determinazione del valore della lite, se l'atto contiene più tributi, il valore della lite è dato dalla somma di questi; se il contribuente impugna più atti con un unico ricorso, il valore è sempre dato con riferimento ai singoli provvedimenti impugnati.

In merito alle perdite fiscali il valore della lite deve essere determinato con riferimento all'imposta virtuale, alla quale deve essere sommata quella emergente dal maggior utile accertato.

Ampio spazio viene dato alla mediazione, la mediazione può anche "chiudersi a zero", ovvero senza la diminuzione della pretesa: la circolare conferma che il rinvio all'art. 48 comporta, in caso di mediazione, la riduzione al 40% delle sanzioni, il che torna utile anche nel suddetto caso. In tale ipotesi, al fine di favorire l'accordo tra le parti, i contribuenti sono invitati a produrre già nella fase amministrativa ogni documento che può sorreggere la difesa, nonostante resti ferma la facoltà di produrli in sede contenziosa. Per le società di persone, soci e società sono liberi di pervenire autonomamente alla mediazione, fermo restando il requisito di valore della lite (se la società definisce e il socio no, l'atto sul maggior reddito di partecipazione deve tenere conto di detta definizione, senza ovviamente la riduzione delle sanzioni).

Per quanto concerne la riscossione il reclamo non sospende l'effetto esecutivo dell'atto, e la tutela cautelare non può essere chiesta sino al deposito del reclamo, tuttavia il contribuente può chiedere, in via amministrativa, di sospendere la riscossione.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.



**ANCE - RAGUSA**  
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa  
IL VICE PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)